



Sent. n. 138/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella	Presidente
Dott. Saverio Galasso	Consigliere
Dott. Francesco Maffei	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **79992**
del Registro di Segreteria, instaurato a istanza
della Procura Regionale presso questa Sezione
giurisdizionale nei confronti di:

- X X, (c.f. OMISSIS), già OMISSIS, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, X X, con sede in OMISSIS, alla Via OMISSIS;
- X X, (c.f. OMISSIS), nato a OMISSIS, il OMISSIS, residente in OMISSIS, alla via OMISSIS, in proprio e nella qualità di OMISSIS e OMISSIS, della Società OMISSIS, già OMISSIS;

entrambe rappresentate e difese, giusta procura in calce alle memorie di costituzione, dall'Avv.

Evaristo Maria Fabrizio, presso il cui studio eleggono domicilio in Roma, alla Via degli Scipioni 281 (evaristomariafabrizio@ordineavvocatiroma.org);

- X X, (c.f. OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS, ivi residente alla OMISSIS, in proprio e nella qualità di OMISSIS, già OMISSIS non costituito;

con l'intervento *ad adiuvandum* del Comune di Roma Capitale, in persona del OMISSIS e OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura su foglio separato, dall'Avv. Enrico Maggiore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura capitolina, Via Tempio di Giove n. 21 (pec: enrico.maggiore@pec.comune.roma.it);

Visti l'atto di citazione e gli altri atti di causa;
Uditi all'udienza pubblica del 10 ottobre 2023, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Daniela Martinelli, il relatore Cons. Francesco Maffei, il V. P. G. Francesco Vitiello, l'Avv. Evaristo Maria Fabrizio, per la Società OMISSIS e per X X, e l'Avv. Enrico Maggiore, per l'interveniente Roma Capitale,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 28 aprile 2023, la Procura regionale ha esercitato azione di responsabilità amministrativa nei confronti della X

X, già OMISSIS, nonché nei confronti di X X, in qualità di OMISSIS della predetta società dal 27.01. OMISSIS al 21.01. OMISSIS, e di X X, in qualità di OMISSIS della stessa dall'11.01. OMISSIS e, dal 04.08. OMISSIS, OMISSIS, per sentirli condannare al risarcimento del danno patrimoniale, pari ad € 258.457,99, asseritamente cagionato al Comune di Roma Capitale per il mancato riversamento del contributo di soggiorno riscosso dalla struttura ricettiva denominata OMISSIS, con sede in OMISSIS, alla OMISSIS, nel periodo compreso dal I trimestre OMISSIS al IV trimestre OMISSIS.

La vicenda origina da una denuncia da parte del Dipartimento Risorse economiche del Comune di Roma; nell'ambito dell'istruttoria contabile è emerso che il gestore della struttura ricettiva in argomento, aveva comunicato ai competenti uffici comunali l'importo dovuto a titolo di contributo di soggiorno, per l'anno OMISSIS, pari a € 156.044,00, e, per l'anno OMISSIS, pari a € 94.772,00, senza però effettuare alcun versamento.

Nell'atto di citazione viene contestata una condotta appropriativa, da parte dell'ente gestore, dei contributi di soggiorno, riscossi e non riversati, senza soluzione di continuità dal I trimestre OMISSIS

all'ultimo trimestre del OMISSIS, senza mai rendere il conto giudiziale nonostante il ruolo di agente contabile ricoperto dalla OMISSIS, per un importo complessivo di € 258.457,99, comprensivo degli interessi e dei costi della riscossione conseguenti ai solleciti e alle ingiunzioni di pagamento, nel frattempo intervenute e rimaste tutt'ora insolute.

Tale condotta omissiva sarebbe ascrivibile ai convenuti X X e X X, in considerazione dei poteri e delle cariche rivestite nella Società, ai quali il suddetto importo è addebitato a titolo di dolo, come comprovato dalla reiterata ritenzione di risorse pubbliche e dall'intervenuta confusione delle risorse erariali nel patrimonio sociale della OMISSIS, oltre che dalla mancata resa del conto giudiziale, dall'omesso riscontro ai solleciti di pagamento dell'Amministrazione e dalla mancata opposizione alle ingiunzioni di pagamento e, infine, dalla pretermissione del debito verso l'Amministrazione nelle scritture contabili obbligatorie.

Nell'atto di citazione, la Procura ha richiamato i riferimenti normativi che hanno portato all'istituzione del contributo di soggiorno e alla sua regolamentazione nell'Amministrazione capitolina a partire del 1° gennaio 2011.

La Procura regionale, inoltre, ha richiamato la sentenza n. 22/2016/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei conti che ha riconosciuto la funzione di agenti contabili in capo ai soggetti operanti presso le strutture ricettive che - come nella fattispecie *de qua* - siano incaricati della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno.

Sul punto, viene richiamata anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha ribadito la natura di servizio pubblico dell'attività di accertamento e riscossione dell'imposta e la natura pubblicistica dell'obbligazione di riversamento all'ente locale riconoscendo, in questo modo, la sussistenza del rapporto di servizio pubblico e la qualifica di agente contabile in capo al soggetto riscossore, con conseguente affermazione della giurisdizione della Corte dei conti (Cass. SS. UU., ord. 19654/2018).

La Procura regionale riconosce, quindi, la sussistenza di un rapporto di servizio tra l'Amministrazione capitolina e i convenuti: la società OMISSIS (già OMISSIS), gestore della struttura ricettiva denominata OMISSIS, quale agente contabile, e X X e X X, in considerazione delle cariche e dei ruoli rivestiti nella predetta società

quali coautori della condotta foriera di danno erariale e in solido con l'impresa.

Per questi motivi, i suddetti convenuti sono stati citati in giudizio per rispondere, a titolo di dolo e in via solidale, della predetta somma complessiva di € 258.457,99.

Con atto di intervento *ad adiuvandum* dell'11 settembre 2023, si è costituita in giudizio Roma Capitale, chiedendo, in qualità di soggetto danneggiato, l'accoglimento della domanda attorea.

Con memoria depositata in data 20 settembre 2023, si è costituito in giudizio X X, in proprio e nella sua qualità di OMISSIS di OMISSIS, con il patrocinio dell'Avv. Evaristo Maria Fabrizio.

In via pregiudiziale, la Difesa ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile.

A questo proposito, viene richiamata la novella legislativa introdotta dall'art. 180 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, che ha qualificato il gestore della struttura alberghiera come "*responsabile del pagamento dell'imposta*", con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi, inquadrando, in questo modo, il rapporto gestore - Amministrazione comunale, in un ambito esclusivamente tributario.

Sul punto, inoltre, viene richiamata la norma introdotta dal decreto-legge n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, di interpretazione autentica della normativa di riferimento, che ha espressamente stabilito che la normativa, che attribuisce la qualifica di "*responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno*" al gestore della struttura recettiva, debba intendersi applicabile anche ai casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della novella in argomento.

Pertanto, alla luce delle sopra richiamate novelle legislative, il regime normativo dell'imposta di soggiorno risulterebbe del tutto mutato al punto da sottrarre alla cognizione contabile la fattispecie del mancato riversamento del tributo: il nuovo regime, infatti, lungi dal mantenere in capo al gestore della struttura la funzione di "*ausiliario*" dell'Ente impositore con compiti di riscossione, lo investirebbe direttamente dell'obbligazione tributaria che, seppur scaturente da presupposti riferiti ad un soggetto terzo (ossia il cliente soggiornante, soggetto passivo del tributo), è intestata in via solidale al gestore della struttura, con conseguente radicale riconduzione del rapporto tra gestore ed ente all'ordinamento tributario,

escludendo qualsivoglia potere del giudice contabile con riferimento al danno costituito dal mancato riversamento delle somme incamerate, non più configurabile come danno erariale.

Secondo le argomentazioni difensive, tale ridefinizione della natura dei compiti affidati dall'ordinamento al gestore della struttura alberghiera implicherebbe il venir meno sia della qualità "pubblica" del denaro incamerato dai gestori delle strutture alberghiere a titolo di contributo di soggiorno, sia del rapporto di servizio tra questi ultimi e l'Ente impositore, posto che, nel nuovo contesto normativo, il titolare della struttura alberghiera non sarebbe più investito di funzioni di "esazione", essendo tenuto egli stesso a corrispondere il tributo ogni qual volta si verifici il presupposto impositivo.

A sostegno delle proprie argomentazioni, la Difesa richiama la recente giurisprudenza di questa Sezione che ha negato l'esistenza di un rapporto di servizio tra l'ente impositore e il responsabile del pagamento dell'imposta, escludendo la natura pubblica delle risorse trattenute dal gestore.

Nella medesima memoria, veniva presentata, in via subordinata, anche istanza di rito abbreviato ex art.

130 c.g.c. rappresentando che, in data 15.09.2023, era stata presentata richiesta di parere positivo al Procura regionale sulla base di un'offerta di € 129.229,00, pari al 50% dell'addebito contestato, sulla quale la Procura regionale non si pronunciava. Nell'istanza veniva precisato che la richiesta di definizione alternativa del giudizio non implicava una rinuncia all'eccezione di giurisdizione, questione pregiudiziale da esaminarsi in via prioritaria, nella prima sede utile e, quindi, nell'ambito dell'udienza camerale di cui all'art. 130 c.g.c.

La suddetta richiesta veniva reiterata in data 25 settembre 2023; in data 26 settembre 2023 veniva acquisito il parere favorevole del Procuratore contabile.

Alla camera di consiglio, tenutasi preliminarmente all'odierna udienza pubblica, il Collegio ha deliberato - con il decreto n. OMISSIS/2023 - l'istanza di rito abbreviato, presentata dalla parte X X, ritenendola inammissibile per difetto di giurisdizione e rinviando per un esame più approfondito della questione alla trattazione del merito della causa nella successiva udienza pubblica, dove il P.M. ha insistito per l'affermazione della giurisdizione di

questa Corte e per la condanna dei convenuti secondo le motivazioni già rappresentate; l'Avv. Evaristo Maria Fabrizio ha insistito per la declaratoria di difetto di giurisdizione e l'avv. Enrico Maggiore, presente per l'interveniente Roma Capitale, si è associato alla posizione della Procura.

In tale stato la causa è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La fattispecie al vaglio del Collegio riguarda l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti dei convenuti, come generalizzati in epigrafe, per il danno cagionato al Comune di Roma per omesso versamento dell'imposta di soggiorno, nel periodo di gestione dal I trimestre OMISSIS all'ultimo trimestre OMISSIS.

2. Preliminarmente, il Collegio deve pronunciarsi sulla questione pregiudiziale di difetto di giurisdizione di questa Corte eccepita dal convenuto X.

2.1 Sul punto, il Collegio ritiene di dover dare continuità all'orientamento giurisprudenziale sin qui seguito in casi analoghi, alle cui motivazioni si riporta in ossequio al principio di sinteticità degli atti processuali fissato dall'art. 5 c.g.c., così come declinato dall'art. 17 norme att. c.g.c. ("la

motivazione della sentenza ... consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ...") (cfr. Sez. Lazio, sent n. 80/2023).

2.2. Il Collegio, pur avendo inizialmente aderito all'orientamento affermativo della giurisdizione contabile in materia di imposta di soggiorno (cfr. sentt. nn. 598/21; 118/21; 115/22), ha diversamente ritenuto, a partire dalla sentenza n. 596/22 (e nelle successive n. 31/2023; 178/23; n.180/23; 333/23; n.426/23), che «*la nuova disciplina relativa al ruolo assunto dal gestore di "responsabile 15 d'imposta" si estende anche ai fatti per omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno commessi in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.L. 34/2020 (19.5.2020), e risulta ostativa a qualsiasi pronuncia di questa Corte (con effetti diretti sui giudizi in corso non coperti da giudicato)*».

2.3. Secondo l' orientamento giurisprudenziale richiamato, la norma interpretativa citata non è intervenuta direttamente sulla giurisdizione, ma ha operato diversamente, riqualificando il rapporto giuridico sostanziale intercorrente tra albergatore

ed erario, anche per i casi verificatisi prima del 19 maggio 2020, attribuendo espressamente all'albergatore la qualifica di responsabile d'imposta (cioè debitore della stessa), con la conseguenza di mutare l'obbligazione contabile (riversamento dell'imposta riscossa per conto dell'ente) in una obbligazione tributaria (pagamento dell'imposta in proprio) (cfr. Sez. Lombardia, sentt. nn. 6/2022 e 142/2022; Sez. Puglia, sent. n. 529/22).

2.4. Le recenti pronunce confermate dell'orientamento favorevole alla giurisdizione contabile (I App., sentt. nn. 107/23; n.127/23; 187/2023) nulla aggiungono a quanto già affermato in tema di giurisdizione di questa Corte in materia di riscossione di imposta di soggiorno (cfr. Sez. II, sent. n. 275/2022; Sez. I, sentt. nn. 30/2023 e 68/2023; Sez. Toscana, sent. n. 188/2022; Sez. Liguria, sent. n. 1/2022; Sez. Emilia-Romagna, sent. n. 325/2021).

3. Il Collegio intende quindi proseguire nel solco dell'orientamento giurisprudenziale già espresso nelle pronunce sopra richiamate,

4. Alla luce dei predetti elementi, va statuito, nella specie, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice tributario.

5. In relazione alla regolazione delle spese di lite, si dispone la compensazione integrale, anche nei confronti dell'interveniente Roma Capitale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 3, c.g.c..

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 79992 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice tributario, in particolare la Commissione Tributaria Provinciale di Roma.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro

diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2023.

L'estensore	Il Presidente
Francesco Maffei	Antonio Ciaramella
F.to digitalmente	F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 28 marzo 2024

Il Dirigente
Luciana Troccoli
F.to digitalmente